



Bruxelles,
DG EMPL/B2/GW/bg (2014)

EU Pilot 6573/14/EMPL - Richiesta di informazioni alle autorità nazionali italiane

Oggetto: Compatibilità di talune pratiche con la clausola 5 dell'allegato della direttiva 1999/63/CE

I servizi della Commissione hanno ricevuto una denuncia in merito alle condizioni di lavoro della gente di mare impiegata a bordo di navi traghetto di proprietà della società a capitale pubblico Caremar nel Golfo di Napoli. Il denunciante sostiene che la gente di mare in questione lavora per più di 16 ore su un periodo di 24 ore e per più di 77 ore su un periodo di 7 giorni. Inoltre, sembra che la gente di mare abbia 64 ore di riposo su un periodo di 7 giorni. Una simile situazione sarebbe incompatibile con la clausola 5, paragrafo 1, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE (orario di lavoro della gente di mare).

Valutazione

La clausola 5, paragrafo 1, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE prevede un numero massimo di 14 ore di lavoro su un periodo di 24 ore, e di 77 ore su un periodo di 7 giorni. La clausola 5, paragrafo 1, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE prevede inoltre un numero minimo di 72 ore di riposo su un periodo di 7 giorni.

La clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE stabilisce che gli Stati membri possono applicare normative nazionali, regolamenti o procedure che permettono alle autorità competenti di autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe ai limiti in materia di orario di lavoro e di riposo di cui alla clausola 5, paragrafi 1 e 2. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare dette norme, ma possono tener conto di congedi più frequenti o più lunghi o della concessione di congedi compensativi per la gente di mare addetta alla guardia o operante a bordo di navi su brevi rotte.

La Commissione europea ha ricevuto una duplice denuncia. In primo luogo, il denunciante afferma che le autorità italiane hanno recepito erroneamente la clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE. Tale questione è stata affrontata tramite la procedura EU-Pilot 3852/12/EMPL. In conseguenza di tale procedura EU-Pilot, nell'agosto 2013 le autorità italiane hanno modificato la normativa nazionale conformandola alle disposizioni della clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE.

In secondo luogo, il denunciante sostiene che, nella pratica, la gente di mare che lavora a bordo di traghetti nel Golfo di Napoli lavora per 16 ore e più su un periodo di 24 ore, e

per più di 77 ore su un periodo di 7 giorni, e inoltre ha spesso 64 ore di riposo su un periodo di 7 giorni. Una simile situazione non è compatibile con la clausola 5, paragrafo 1, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE. Secondo il denunziante tale pratica sarebbe abituale sulle navi gestite dalla società a capitale pubblico Caremar. Secondo le informazioni fornite, le autorità della regione Campania rappresentano l'unico azionista di tale società.

Domande

Alla luce di quanto precede, i servizi della Commissione invitano le autorità nazionali a fornire risposte alle seguenti domande:

- 1) Possono le autorità nazionali confermare se la gente di mare impiegata sulle navi traghetto gestite da Caremar lavora regolarmente per più di 16 ore su un periodo di 24 ore e per più di 77 ore su un periodo di 7 giorni?
- 2) Possono le autorità nazionali confermare se la gente di mare impiegata sulle navi gestite da Caremar ha regolarmente 64 ore di riposo su un periodo di 7 giorni?
- 3) Qualora le risposte alle domande di cui ai punti 1) e 2) siano affermative, possono le autorità nazionali spiegare le ragioni di tale situazione e indicare quali iniziative sono state adottate dalle autorità nazionali per rendere la situazione conforme alla clausola 5, paragrafo 1, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE?
- 4) Se le autorità nazionali hanno fatto ricorso alla deroga di cui alla clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE, possono le autorità nazionali fornire dettagli sulle modalità in cui tale deroga è stata utilizzata in questo caso?



COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Diritto del lavoro

Bruxelles, 23/05/2014
DG EMPL/B2/gw/bg

Cap. s.m. Umberto MALTESE
Via Casa Mattera 12
80075 Forio (NA)
ITALIA

e-mail: maltese.umberto@libero.it

Oggetto: la Sua denuncia da noi protocollata con il riferimento CHAP (2012)02231

Egregio Signor Maltese,

faccio riferimento alla Sua denuncia da noi protocollata con il riferimento CHAP (2012)02231, nella quale Lei sostiene che l'Italia non si è conformata agli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. In primo luogo, Lei sostiene che l'articolo 7, 2° comma, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, che ha modificato l'articolo 11, 7° comma, del Decreto legislativo n. 271 del 27 luglio 1999, non è conforme alla direttiva UE n. 1999/63/CE. In secondo luogo, Lei afferma che l'orario di lavoro della gente di mare sulle navi operanti nel Golfo di Napoli è eccessivo, anche nei casi in cui non esiste alcuna deroga per l'orario di lavoro della gente di mare. Lei afferma inoltre che i marittimi che lavorano per orari prolungati non sono retribuiti in proporzione delle ore lavorate.

Riportiamo qui di seguito le nostre osservazioni dettagliate.

1) Contesto normativo

La direttiva 1999/63/CE contiene le disposizioni minime sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Il suo scopo principale è di determinare i requisiti minimi di salute e di sicurezza da rispettare nell'organizzazione dell'orario di lavoro dei marittimi. L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce che i requisiti minimi posti dalla direttiva devono sempre essere rispettati:

2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. La sua attuazione non deve pregiudicare il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di tenere conto di eventuali cambiamenti della situazione ed emettere disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.

La clausola 5 dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE stabilisce i requisiti minimi numerici dell'orario di lavoro:

Clausola 5

1. La durata dell'orario di lavoro o di riposo si configura come segue:

a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare

i) quattordici ore su un periodo di 24 ore; e

ii) 72 ore su un periodo di sette giorni;

o

b) il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a:

i) dieci ore su un periodo di 24 ore; e

ii) 72 ore per un periodo di sette giorni.

2. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare 14 ore.

3. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da testi internazionali sono svolti in modo da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo e non provocare affaticamento.

4. Riguardo a situazioni in cui la gente di mare è a disposizione, come nel caso di un reparto macchine incustodito, essa beneficia di un periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia disturbato da ordini di lavoro.

5. Riguardo ai paragrafi 3 e 4, in assenza di accordi collettivi e di arbitrati ovvero se le autorità competenti stabiliscono che le disposizioni nell'accordo o nell'arbitrato sono inadeguate, spetta alle autorità competenti definire dette disposizioni per garantire che la gente di mare interessata benefici di sufficiente riposo.

6. Col dovuto rispetto dei principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri possono applicare normative nazionali, regolamenti o procedure che consentono alle autorità competenti di autorizzare o registrare contratti collettivi che consentono deroghe ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati ma possono tener conto di congedi più frequenti o più lunghi o della concessione di congedi compensativi per la gente di mare addetta alla guardia o operante a bordo di navi su brevi rotte.

La clausola 10 dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE riguarda la necessità di garantire livelli di equipaggio adeguati per evitare orari di lavoro eccessivi, consentire periodi di riposo sufficienti e limitare l'affaticamento:

Clausola 10

1. Nel determinare, approvare o rivedere gli effettivi dell'equipaggio, è necessario tener conto della necessità di evitare o ridurre al minimo, per quanto possibile, orari eccessivi di lavoro al fine di garantire riposo sufficiente e limitare l'affaticamento.

2. Se i registri o altri indizi evidenziano la violazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo, sono adottati provvedimenti per evitare ulteriori violazioni, compresa, se necessaria, la revisione degli effettivi della nave.

3. Tutte le navi cui si applica il presente accordo devono disporre di sufficienti membri dell'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità del documento riguardante gli effettivi minimi di sicurezza o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità.

2. Valutazione

a) L'articolo 7, 2 comma, della Legge n. 183, del 4 novembre 2010 (collegato al lavoro) che modifica il Decreto legislativo n. 271 del 27 luglio 1999.

L'articolo 7, 2° comma, della Legge italiana n. 183, del 4 novembre 2010 modifica l'articolo 11, 7° comma, del Decreto legislativo 271 del 27 luglio 1999. Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, l'articolo 11 del Decreto legislativo italiano 271/1999 attua le disposizioni sull'orario di lavoro e il riposo della clausola 5, paragrafo 6, della direttiva 1999/63/CE. Secondo le informazioni da Lei fornite, la modifica ha portato all'eliminazione del requisito in base al quale occorre ottenere un'autorizzazione preliminare del ministro per contratti collettivi di lavoro e deroghe dalla normativa nazionale applicabile all'orario di lavoro della gente di mare mediante contratti collettivi, senza alcuna limitazione, e ciò non sarebbe conforme alle disposizioni della direttiva 1999/63/CE. Di conseguenza risulta che nel gennaio 2000 è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro che deroga dagli orari minimi di lavoro stabiliti dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 271/1999 con conseguente adozione di orari di lavoro eccessivi per la gente di mare al di là dei limiti prescritti.

Questo emendamento al Decreto legislativo 271 è stato oggetto di una denuncia alla Commissione nel 2011. L'analisi effettuata dai servizi della Commissione ha portato alla conclusione che l'articolo 11, 7° comma, del Decreto legislativo italiano 271/1999 come modificato dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2013 non era conforme alla clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE.

La Commissione ha pertanto richiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane. Le discussioni tra i servizi della Commissione e le autorità italiane (rif. EU Pilot 3852/12) hanno fatto sì che l'articolo 11, 7° comma del Decreto legislativo 271 del 27 luglio 1999 fosse modificato in conformità con la clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE. Il decreto modificato è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2013. Una copia del decreto pubblicato è allegata alla presente lettera.

b) I marittimi degli equipaggi operanti nel Golfo di Napoli lavorano in base a orari di lavoro eccessivi anche nei casi in cui non vi sono deroghe all'orario di lavoro della gente di mare.

Le prove documentali da Lei fornite mostrano orari di lavoro di 16 ore e più in un periodo di 24 ore, 77 ore lavorate in un periodo di sette giorni e 64 ore di riposo sulle navi che operano nel Golfo di Napoli. Lei sostiene inoltre che questi orari di lavoro eccessivi sono stati accompagnati dalla detrazione di un importo giornaliero di retribuzione e/o di straordinario dalla retribuzione dovuta ai marittimi.

Gli orari di lavoro eccessivi costituiscono una violazione dei limiti stabiliti dalla clausola 5, paragrafi 1 e 2, dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE. Questa disposizione può inoltre costituire una violazione della clausola 10 dell'allegato alla direttiva 1999/63/CE la quale stabilisce la revisione del livello di equipaggio della nave in caso vi siano prove di una violazione delle disposizioni sugli orari di lavoro o i periodi di riposo.

Le prove fornite dimostrano che il ricorso ad orari di lavoro eccessivi si verifica sulle navi di società private e pubbliche il cui solo azionista è l'autorità regionale, vale a dire la Regione Campania.

Per quanto riguarda la Sua denuncia che fa riferimento alla società di proprietà pubblica, risulta dalla Sua lettera che essa è posseduta dall'autorità regionale della Campania. I servizi della Commissione europea possono occuparsi di denunce contro gli Stati membri, o le autorità pubbliche negli Stati membri, che non rispettano le responsabilità stabilite dal diritto dell'UE.

Alla luce di quanto sopra, chiederemo alle autorità nazionali ulteriori informazioni in materia. Le loro risposte dovrebbero consentire ai servizi della Commissione di valutare appieno questo aspetto della Sua denuncia e di decidere se siano necessarie ulteriori misure.

La Sua denuncia concernente gli orari di lavoro eccessivi su navi possedute da società private e riguardante la pratica in uso sui traghetti di proprietà privata per cui si richiede agli equipaggi di svolgere funzioni di controllo notturno dopo lo svolgimento delle mansioni diurne di navigazione sembra costituire una violazione della direttiva 1999/63/CE. Tuttavia la parte della Sua denuncia che riguarda il settore privato è di competenza delle autorità nazionali. Le norme UE sono recepite nel diritto nazionale degli Stati membri in modo tale da consentire ai cittadini di poter usufruire di un rimedio diretto attraverso gli organismi nazionali competenti per l'attuazione del diritto del lavoro nei casi in cui un datore di lavoro del settore privato non si conforma a tale normativa.

3. Conclusione

La Sua denuncia relativa agli orari di lavoro eccessivi sulle navi operanti nel Golfo di Napoli e gestite da società di proprietà pubblica è pertanto stata trasferita al sistema EU-PILOT della Commissione al fine di richiedere ulteriori informazioni alle autorità nazionali. Le loro risposte dovrebbero consentire ai servizi della Commissione di valutare appieno questo aspetto della Sua denuncia e di decidere se siano necessarie ulteriori misure. Riceverà tra breve un'ulteriore comunicazione in cui Le si comunicherà il numero di riferimento EU-Pilot e La si informerà degli esiti delle indagini condotte presso le autorità nazionali.

Distinti saluti



Muriel Guin
Capo unità